



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dell’Istituto di istruzione superiore Bernini - De Sanctis di Napoli

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021

Riordino delle norme sui diritti degli animali e istituzione del Garante dei Diritti degli Animali

ONOREVOLI SENATORI! - Poniamo alla Vostra illustre attenzione il delicato tema del trattamento degli animali nel mondo contemporaneo. Come è oramai ben noto, nella coscienza dei popoli occidentali il sentimento verso gli animali sta evolvendo con enorme velocità e gli stessi stanno assumendo sempre più un ruolo nuovo e diverso rispetto a quello più antico. L'uomo sta guardando agli animali come loro compagni di viaggio durante il percorso della vita: non più strumenti di lavoro al servizio del padrone o cibo di cui nutrirsi.

La comunità scientifica internazionale nel riconoscere che gli animali percepiscono emozioni e, dunque, sono esseri che gioiscono, si intristiscono, amano come odiano, piangono, provano nostalgia, simpatie e antipatie e si legano agli altri simili per creare famiglia nella sua accezione più ampia, ha indotto i 27 Paesi, uniti nel nome dell'Europa, ad immortalare all'articolo 13 del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2007, lo straordinario e rivoluzionario principio: "... l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti ...".

Orbene, il nostro Paese, che ha prestato sempre massima attenzione a tutte le categorie sociali, soprattutto a quelle più deboli, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ad oggi, non ha esplicitamente recepito nel proprio ordinamento, in forma chiara ed inequivocabile, il sopraddetto principio "animalista".

L'intero mondo animale, sia che si faccia riferimento agli animali da compagnia sia che si prendano in considerazione le altre specie,

è già in natura il più debole tra gli esseri viventi eppure gli ordinamenti giuridici dei paesi occidentali, le cosiddette civiltà "avanzate", non hanno ancora strutturato una chiara tutela legislativa a suo favore. Recepire il contenuto di un precetto dal potente valore culturale come quello del suddetto articolo 13 e, quindi, avviare il processo di adeguamento e di elevamento di tutti gli animali da "res" ad "esseri senzienti" vuol dire sottoporre a parziale trasformazione le norme contenute nel nostro ordinamento, aventi ad oggetto gli animali, senza trascurare il rispetto degli equilibri socio economici preesistenti, che regolano, come è necessario, le leggi vigenti.

La norma che si propone ha la finalità di adeguare le principali e più diffuse leggi ordinarie in vigore sul territorio nazionale a questi principi ispiratori. Il proponente ha setacciato il codice penale, la legge sulla caccia e quella sulla pesca, la legge sui circhi e quella sui giardini zoologici ed ha modificato ognuna di loro introducendo il principio degli animali quali esseri senzienti.

Nei reati previsti dal codice penale si inseriscono anche i maltrattamenti, causa di dolore e stress emotivo; nella legge sulla caccia si abroga la possibilità che i cacciatori possano adoperare animali quali richiami vivi (no res!) e che possano addestrare i propri cani su animali vivi (no res!) e si inserisce l'obbligo del cacciatore di esplodere subito il colpo di grazia alla preda ferita per evitarle sofferenza e strazio; nella legge sulla pesca si prevede l'obbligo di uccidere i pesci non appena pescati per evitargli sofferenze; nella legge sui circhi si pone il divieto di utilizzare animali perché

questi, anche quando non si esibiscono, sono sottoposti a duri addestramenti che si qualificano ai limiti del sopportabile; nella disciplina dei giardini zoologici si impedisce di importare animali dall'estero per frenare i traffici internazionali di esemplari selvatici, per eliminare le sofferenze durante i trasferimenti e per evitare i disturbi indotti dai cambiamenti ambientali e climatici.

Insomma, Signori Senatori, è giunto il momento di esercitare un forte atto di coraggio e recepire in maniera determinata il dettato dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona.

In ultimo (ma non per ultimo), il disegno di legge che si propone istituisce in seno al: Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Garante dei Diritti degli Animali con funzioni di monitoraggio e analisi degli atti normativi e al fine di garantire il rispetto del benessere animale in tutte le norme che li vede coinvolti. Il Garante è un istituto necessario, nato dalle esperienze periferiche già esistenti in alcune regioni ed in diversi comuni ed oggi acclamato anche a livello europeo nella figura di un Commissario Centrale.

Onorevoli Senatori, trasformare questo Disegno di Legge in Legge non è solo un atto formale che l'Europa ci chiede per adeguare il nostro Paese agli altri ma è un atto di umano dovere verso il mondo animale da sempre vessato e posto al rigido servizio e volere dell'uomo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Animali esseri senzienti, principi e finalità)

1. Gli animali sono esseri senzienti ed il loro benessere va preservato.
2. La presente legge introduce il principio affermato al comma 1 e modifica le norme vigenti.

Art. 2

(Modifiche al codice penale, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, aggiornato)

1. All'art. 544 ter, primo comma, dopo le parole "caratteristiche etologiche" sono inserite le seguenti: "o gli infligge dolore emotivo".
2. All'art. 544 ter, primo comma, sostituire le parole "da tre a diciotto mesi" con le parole "da tre mesi a tre anni".
3. All'art. 544 quater, primo comma, dopo le parole "sevizie, strazio" sono inserite le seguenti: "o stress emotivo".
4. All'art. 544 quater, primo comma, sostituire le parole "da quattro mesi a due anni" con le parole "da cinque mesi a tre an
5. All'art. 544 quinquies, primo comma, dopo le parole "l'integrità fisica" sono inserite le seguenti: "ed emotiva".
6. All'art. 727, secondo comma, dopo le parole "gravi sofferenze" sono inserite le seguenti: "fisiche ed emotive".

Art. 3

(Modifiche alla Legge 11 febbraio 1992, n.157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis) Le attività consentite sugli animali selvatici sono esercitate senza provocare loro sofferenze fisiche ed emotive.”.

2. All'art. 4, comma 3, sono soppresse le parole “e per la cessione a fini di richiamo”.

3. Il comma 4 dell'art. 4 è abrogato.

4. Dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

“Art. 4. bis) È vietata l'attività venatoria con l'utilizzo di richiami vivi.”

5. Al titolo dell'art. 5 sono soppresse le parole: “e richiami vivi”.

6. I commi 1 e 2 dell'art. 5 sono abrogati.

7. All'art. 5, comma 6, sono soppresse le parole “con l'uso di richiami vivi”.

8. I commi 7, 8 e 9 dell'art. 5 sono abrogati.

9. Dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

“Art. 5. Bis) È vietato l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani sia su fauna selvatica naturale che con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.”.

10. All'art. 10, comma 8, è abrogata la lettera e).

11. Dopo l'art. 12 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis) Gli animali selvatici venabili, feriti durante l'attività di caccia, sono immediatamente finiti con un colpo di grazia per evitare loro inutili agonie, crudeltà ed ingiustificate sofferenze”.

12. Al comma 3, dell'art. 30, dopo la parola “comma 1” si sopprime la parola “non”.

Art. 4

(Modifiche alla Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante)

1. Dal titolo della legge è soppressa la parola “equestri”.

2. Dall’art. 1 è soppressa la parola “equestri”.

3. Dopo l’art. 1 è inserito il seguente:

“Art.1 bis) È vietato l’uso degli animali durante gli spettacoli circensi e viaggianti.”

4. Chiunque viola tale disposizione è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00.

5. Dall’art. 10, comma 2, è soppressa la parola “equestri”.

6. L’art. 16 è abrogato.

7. Dall’art. 17 è soppressa la parola “equestri”.

8. Dall’art. 18, comma 1, è soppressa la parola “equestri”.

Art. 5

(Modifiche al Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 1 sono inseriti i seguenti:

“2. Le attività consentite sugli esemplari pescabili sono esercitate senza provocare loro sofferenze fisiche ed emotive.

3. Gli animali pescati sono immediatamente uccisi.

4. Chiunque viola le disposizioni indicate nei commi 2 e 3 è punito con l’arresto da 3

mesi a 10 mesi e con l'ammenda da € 1.000,00 a € 7.000,00."

Art. 6

(Modifica al Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici)

1. Dopo l'art. 1 sono inseriti i seguenti:

“Art. 1 bis) (Divieto di importazione di animali dall'estero)

1. Chiunque importa animali dall'estero per destinarli ai giardini zoologici è punito con la reclusione da tre mesi a dodici mesi e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

2. Il Ministero per la Transizione ecologica autorizza le importazioni di animali dall'estero, da destinare ai giardini zoologici, solo per garantire la sopravvivenza delle specie.”

Art. 7

(Il Garante dei Diritti degli Animali)

1. Presso la Presidenza del Senato della Repubblica, la Presidenza della Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Garante dei Diritti degli Animali.

2. Il Garante è nominato dal Presidente di ogni organo costituzionale fra le persone con comprovata e superiore esperienza scientifica e professionale.

3. Il Garante esamina gli atti normativi proposti, di prerogativa del proprio organo costituzionale, e verifica il rispetto della tutela del benessere degli animali.

4. Il Garante percepisce un rimborso per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento della sua funzione, erogato sulla base di una rendicontazione periodica.

Art. 8

(Il Garante Regionale dei Diritti degli Animali)

1. Presso la Presidenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano è istituito il Garante dei Diritti degli Animali.

2. Il Garante è nominato dal Presidente di ogni Regione e Provincia autonoma fra le persone con comprovata e superiore esperienza scientifica e professionale.

3. Il Garante esamina gli atti normativi proposti, di prerogativa della propria pubblica amministrazione, e verifica il rispetto della tutela del benessere degli animali e la rispondenza con le leggi nazionali.

4. Il Garante percepisce un rimborso per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento della sua funzione, erogato sulla base di una rendicontazione periodica.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Ai fini della corretta applicazione ed esecuzione dell'art. 7, ogni organo costituzionale adotta il proprio regolamento di attuazione sul funzionamento dell'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge e nomina il proprio Garante entro 60 giorni dall'adozione del regolamento di attuazione.

Art. 10

(Impegno finanziario)

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del fondo del Ministero dell'Ambiente.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.